



Diritto e Persona

Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili
Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato
www.dirittoepersona.it - ernesto.mancini@hotmail.it

C'È UN GIUDICE AD AGRIGENTO.

di Ernesto Mancini e Bruno Tigano - 13 Agosto 2020



Nello scorso mese di febbraio, a causa della progressiva pandemia Covid-19 che occupava la maggior parte delle cronache giornalistiche, è passata quasi sotto silenzio la notizia della **sentenza della Corte di Cassazione n. 6626 del 20 febbraio 2020** che ha dato ragione al Giudice per le

Indagini Preliminari di Agrigento per non avere convalidato l'arresto di **Carola Rackete**, comandante della nave ONG Sea Watch.

Come si ricorderà la comandante Carola ed il suo equipaggio nel giugno 2019 avevano salvato dal naufragio 53 migranti. Dopo quindici giorni di sosta forzata davanti a Lampedusa a causa del divieto di attracco disposto dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, **Carola aveva deciso di forzare il blocco del porto stante la grave situazione che si era creata a bordo per la salute psico-fisica dei migranti.**

Per questa condotta venivano contestati alla Comandante Rackete i reati di cui agli artt. 1100 Cod. Navigazione (Resistenza o Violenza contro Nave da Guerra) e art. 337 Cod. Penale (Resistenza a un Pubblico Ufficiale). **La Rackete veniva arrestata ma tale arresto non veniva convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Agrigento territorialmente competente su Lampedusa.**



La Corte di Cassazione, confermando quanto già deciso dal G.i.p. di Agrigento ha stabilito che nessun arresto si sarebbe dovuto disporre perché nessun reato era stato commesso. Il Capitano Carola Rackete **aveva infatti agito nell'adempimento di un dovere** così come previsto dall'art. 51 del

codice penale secondo cui **“non è punibile chi ha adempiuto ad un dovere imposto da una norma giuridica”**. Ed in effetti le norme giuridiche internazionali che prevedono il dovere di salvataggio in mare sono più di una e sono contenute in convenzioni internazionali recepite anche nell’ordinamento italiano . Si possono citare : Solas, acronimo di Safety of life at sea (Londra 1974) , Sar - Search and Rescue (ricerca e soccorso Amburgo 1979), United Nations Convention on the Law of the Sea (O.N.U. Montego Bay 1982), Salvage (Londra 1989).

Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’obbligo di prestare soccorso **“non si esaurisce soltanto nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro”** ove , per luogo sicuro, si intende il posto in cui la vita dei sopravvissuti non è più minacciata e ove possa esser garantito il rispetto dei loro diritti fondamentali (tra cui quello di poter legittimamente presentare domanda di asilo).

Insomma, aveva ragione Carola e aveva torto il Ministro che aveva bloccato il porto.



La vicenda insegna quanto segue:

a) nessun porto può essere chiuso a chi ha salvato naufraghi in mare da morte certa e cerca di farli sbarcare in luogo sicuro per essere curati e rifocillati dai disagi estremi subito a causa del naufragio. Il fatto che la persona salvata sia anche clandestina non sposta di una virgola tale regola che fa

riferimento alla vita dell’uomo in quanto tale a prescindere se profugo o migrante, regolare o clandestino. Tutto ciò, ammesso e non concesso che si possa parlare di clandestini per persone che fuggono dalla guerra o da situazioni estreme. L’eventuale posizione di clandestino dovrà in ogni caso essere accertata **dopo** che la persona sia stata finalmente posta in salvo .

b) il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui in questi casi ogni forzatura del blocco navale non costituisce reato perché il comandante ha agito nel pieno adempimento del suo dovere di portare a compimento il salvataggio vale anche in applicazione del cosiddetto decreto sicurezza bis 14/06/2019 n° 53, approvato su proposta dell’allora Ministro dell’Interno Salvini e all’epoca dei fatti perfettamente vigente. Invero in nessun momento tale decreto, al di là delle intenzioni e della propaganda del ministro proponente , afferma che è possibile bloccare l’attracco ai porti di una nave che ha salvato dei naufraghi (sul punto si veda precedente articolo dal titolo <https://www.dirittoepersona.it/ancora-sulle-navi-o-n-g->

[che-salvano-naufraghi-nel-mediterraneo-qualcuno-dovra-pur-dire-al-ministro-dell'interno-che-nessuno-ha-violato-la-leggetranne-lui-stesso/](#))

c) **la vicenda costituisce un precedente importante affinché quanto accaduto non abbia a ripetersi per il futuro.** Sarebbe infatti un evidente abuso di potere impedire di entrare in porto ad una nave di salvataggio nonostante la chiarezza delle disposizioni internazionali ed interne e dopo la più autorevole applicazione di tali disposizioni fatta dal Supremo Organo Giudiziario Italiano.

d) **stato di necessità e/o adempimento di un dovere ?**

E' interessante infine notare che sia il Gip di Agrigento sia la Suprema Corte hanno giustificato la Comandante Rackete motivando **non sullo stato di necessità** ma **sull'adempimento di un dovere.**

La differenza è notevole: lo stato di necessità è causa di giustificazione prevista dall'art. 54 del codice penale per chi commette un fatto di reato "al fine di salvare altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona". L'adempimento di un dovere è una causa di giustificazione (art 51 cod. pen.) che non richiede il presupposto di una situazione estrema. E' sufficiente che ci sia un dovere giuridico da adempiere.

Ne consegue che i naufraghi avevano diritto di sbarcare subito senza dovere aspettare che le loro condizioni giungessero ad una situazione estrema di necessità.

Da un punto di vista giuridico è una vittoria doppia per la ONG perché non c'è stato bisogno di scomodare neppure l'estremo caso dello stato di necessità.

Rimangono due vergogne:

a) la prima è **l'indegna gazzarra** al porto di Lampedusa scatenata da facinorosi del luogo che offendevano la comandante Carola con insulti sessisti e razzisti di raro "pregio intellettuale"

b) la seconda è **l'ennesima figuraccia fatta dallo Stato italiano di fronte alla comunità internazionale** per responsabilità del suo Ministro dell'Interno. Questo signore, abusando del suo potere (per tacer d'altro) ha cercato illecitamente di impedire ad una nave ONG di portare a termine il proprio dovere di salvataggio. E' stata una prepotenza.

In conclusione

Quando qualche secolo fa il mugnaio Arnold di Potsdam, a seguito dell'abuso subito dal prepotente di turno per avergli deviato le acque che muovevano il suo mulino rendendolo inservibile esclamò: **“ci sarà pure un giudice a Berlino !!!”** non poteva certo immaginare che qualche secolo dopo altri, come chi scrive, avrebbe sperato nella presenza di un **giudice ad Agrigento** che mettesse fine all'arresto illegittimo di Carola effettuato a Lampedusa , porta d'Italia e porta dell'Europa dello stesso mugnaio di Potsdam.

La speranza non è stata delusa. Il Giudice ad Agrigento c'era.

<https://www.youtube.com/watch?v=9q5aI95BNzs&t=4s>

<https://www.youtube.com/watch?v=ogH7uwzRU8k>